

istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;

Visto che il medesimo articolo 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale siano definite le tipologie dei benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007, con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL "eroga previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e che "le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali";

Visto l'articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA "eroga previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento agli infortuni nel settore marittimo" e che "le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali";

Visto il decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008 registro n.6, foglio 147) con il quale si è provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009, contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalità di accesso alla prestazione prevista all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2013 disponibile sul corrispondente capitolo di bilancio a tal fine destinato, pari a € 6.986.509,00;

Vista la nota n. 60104.21/03/2014.0001714 con la quale l'INAIL ha trasmesso la stima della spesa, per l'esercizio finanziario 2013, per l'erogazione della prestazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 sopracitato;

Tenuto conto che occorre provvedere – così come previsto al comma 2 dell'articolo 1, del decreto del Ministro

del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 sopracitato – alla determinazione per l'esercizio finanziario 2013 dell'importo delle prestazioni in relazione alle risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento.

Decreta:

Articolo unico

1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro con il decreto del ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013 l'importo della prestazione di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto 19 novembre 2008 è determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia	N. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
A	1	4.550,00
B	2	7.350,00
C	3	10.150,00
D	Più di 3	15.750,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2014

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2633

14A05875

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 maggio 2014.

Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che, all'art. 20, stabilisce che il sostegno



alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica tramite misure tra cui quella intesa a supportare gli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed, in particolare, l'art. 22 comma 2 nella parte che stabilisce che la specificità del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento, che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure, una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari che all'art 2 comma 3, istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

Considerato il comma 4 della predetta legge che definisce la produzione integrata e rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei requisiti della specifica norma tecnica di produzione integrata, nonché le procedure di coordinamento con i sistemi di produzione integrata già istituiti da parte delle regioni e delle province autonome;

Considerato altresì, che lo stesso comma stabilisce che i prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo, da gestire in relazione a eventuali segni distintivi dei sistemi di qualità di produzione integrata già adottati dalle regioni o dalle province autonome;

Visto il comma 6 che prevede l'istituzione di un organismo tecnico-scientifico da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:

- a) il regime e le modalità di gestione del Sistema;
- b) la disciplina produttiva;
- c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema;
- d) adeguate misure di vigilanza e controllo;

Visto l'accordo raggiunto in sede di conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008 con il quale si sancisce che il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata deve essere lo strumento per garantire la gestione delle tecniche agronomiche, di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, di post raccolta, zootecniche e di trasformazione fino all'immissione al consumo, mediante modalità capaci di assicurare una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante, benessere animale e tutela ambientale;

Visto il decreto ministeriale 2722 del 17 aprile 2008 che ha istituito il Comitato di produzione integrata, di seguito (CPI), organizzato in gruppi specialistici, con il compito di definire le Linee guida nazionali di produzione integrata, di seguito LGNPI, verificare la conformità dei disciplinari regionali alle predette LGN e definire le LGN per la redazione dei piani di controllo;

Considerato che il CPI ha proceduto a definire le LGNPI garantendone la coerenza con i disciplinari regionali, già predisposti sulla base alle peculiarità pedo-climatiche locali, nell'ambito di altri sistemi attivati in agricoltura;

Preso atto che lo schema del Sistema di qualità nazionale, impostato sulla norma tecnica della produzione integrata definita nelle LGNPI e nei relativi disciplinari regionali, è stato notificato ai sensi della Dir 98/34 senza rilievi da parte della Commissione europea come si evince dalle comunicazioni SG(2012) D/53111 e SG (2013) D/51131;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 10 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono per:

SQNPI: sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

PI: produzione integrata di cui alla definizione dell'art. 2 comma 4 della L. 4 del 3 febbraio 2011;

Norma: norma tecnica di produzione integrata espressa nelle LGNPI e nei relativi disciplinari regionali;

LGNPI: linee guida nazionali di produzione integrata;

LGNPC: linee guida nazionali piani di controllo;

Operatori: soggetti, singoli o associati, appartenenti alle categorie dei produttori agricoli, della distribuzione, della trasformazione;

CPI: comitato di produzione integrata;

OTS: organismo tecnico scientifico di cui all'art. 2 comma 6 della legge n. 4 del 3 febbraio 2011;

GDI: gruppo difesa integrata – sottogruppo specialistico dell'OTS deputato a trattare aspetti legati alla parte difesa della p.i.;

GTA: gruppo tecniche agronomiche – sottogruppo specialistico dell'OTS deputato a trattare aspetti legati alla parte delle tecniche agronomiche della p.i.;

GTQ: gruppo tecnico qualità – sottogruppo specialistico dell'OTS deputato a trattare aspetti legati alla parte gestionale del SQNPI e dei piani di controllo;

Legge: legge n. 4 del 3 febbraio 2011 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari;

OdC: organismo di certificazione accreditato in base alla norma UNI CEI EN 45011.



Art. 2.

Norma tecnica della produzione integrata

1) La produzione integrata è definita nella specifica “norma tecnica”, che si esplicita nei disciplinari redatti a livello regionale, al fine di renderla rispondente alle peculiari condizioni pedo-climatiche di ogni Regione e Provincia autonoma. I disciplinari regionali sono redatti conformemente alle “linee guida nazionali di produzione integrata”, in seguito indicate con l’acronimo LGNPI.

2) le LGNPI sono approvate dall’Organismo tecnico scientifico di cui al successivo art. 3, e le aggiorna ogni qualvolta si rendesse necessario adeguarle alle novità tecniche, scientifiche e normative. I disciplinari regionali sono approvati dalle rispettive Regioni e Province autonome previa verifica di conformità alle LGNPI da parte dei gruppi specialistici dell’OTS, ognuno per la propria area di competenza.

3) Le regioni e le province autonome propongono le modifiche ai disciplinari regionali coerentemente agli aggiornamenti alle LGNPI. Le modifiche ai disciplinari regionali, previa verifica di conformità alle LGNPI da parte dei competenti gruppi specialistici dell’OTS, sono approvate dalle regioni e province autonome entro il termine di 60 giorni dal recepimento del parere di conformità.

4) La norma tecnica di produzione integrata è pubblicata sull’apposita pagina web a cura del Ministero.

Art. 3.

*Organismo tecnico scientifico**1) Organismo tecnico scientifico di produzione integrata*

È istituito l’Organismo tecnico scientifico di produzione integrata, di seguito indicato con l’acronimo OTS.

L’OTS è composto da:

- 1 esperto in materia di produzione integrata e sistemi di qualità, in rappresentanza di ciascuna regione e provincia autonoma;
- 2 rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzione di presidente;
- 2 rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione (CRA);
- 1 rappresentante di istituzioni scientifiche di livello nazionale competenti in materia di produzione integrata.

2) Compiti dell’OTS

L’OTS svolge le seguenti funzioni:

- integra la norma, estendendo la disciplina della P.I. a tutti i comparti individuati dalla legge;
- approva i criteri, i principi generali e le procedure per la gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
- approva i criteri e i principi generali di produzione integrata e le relative linee guida nazionali di produzione integrata suddivise nelle sezioni della difesa e delle tecniche agronomiche;
- aggiorna periodicamente le LGNPI in funzione dell’evoluzione giuridica e tecnico scientifica;

- approva i criteri e i principi generali e le relative linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo;

- propone le modifiche e le integrazioni ai criteri ed ai principi generali e alle linee guida sia della norma della produzione integrata che dei piani di controllo, ritenuti opportuni a seguito dell’analisi periodica delle problematiche e delle proposte relative al funzionamento del SQNPI;

- propone le modalità di intervento nei settori in cui si applica la produzione integrata;

- definisce il proprio regolamento interno e quello dei gruppi specialistici;

- stabilisce lo stato di equivalenza con sistemi di controllo analoghi sia in ambito di norme cogenti che volontarie;

- convoca i rappresentanti delle filiere interessate;

- definisce gli indicatori per la valutazione dell’efficacia sociale, economica ed ambientale dell’implementazione delle linee guida nel rispetto dello sviluppo sostenibile dell’impresa agricola e dell’intera filiera.

3) Gruppi specialistici dell’OTS

L’OTS si avvale del supporto di 3 gruppi specialistici denominati:

- gruppo difesa integrata (GDI);
- gruppo tecniche agronomiche (GTA);
- gruppo tecnico di Qualità (GTQ).

Ogni gruppo specialistico dell’OTS è costituito da esperti nella materia di competenza del gruppo stesso, di cui:

- 1 esperto in rappresentanza di ciascuna regione o provincia autonoma;
- 2 esperti in rappresentanza del Ministero di cui uno con funzione di Presidente;
- 1 esperto in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

4) Compiti dei gruppi specialistici

I gruppi specialistici svolgono i compiti di seguito elencati.

Il GDI (gruppo difesa integrata):

- elabora i criteri e i principi generali delle linee guida nazionali relative alla difesa fitosanitaria e al controllo delle infestanti;

- verifica la conformità dei disciplinari regionali di produzione integrata limitatamente alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, rispetto alle LGNPI.

Il GTA (gruppo tecniche agronomiche):

- elabora i criteri e i principi generali delle linee guida nazionali relative alle pratiche agronomiche, alla fase post raccolta, e alla trasformazione;

- verifica la conformità dei disciplinari regionali di produzione integrata limitatamente alla sezione pratiche agronomiche, alla fase post raccolta e alla trasformazione, rispetto alle LGNPI.



Il GTQ (gruppo tecnico di qualità):

- definisce regole e procedure di gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
- elabora i criteri e i principi generali delle linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo regionali relativi alle fasi della produzione vegetale, alla difesa, alle pratiche agronomiche, alla fase post raccolta e alla trasformazione;
- verifica la conformità dei piani di controllo regionali rispetto alle LGNPC;
- verifica lo stato di equivalenza con sistemi di controllo analoghi sia in ambito di norme cogenti che volontarie.

I componenti dell'OTS e dei gruppi specialistici sono designati dalle amministrazioni che rappresentano, specificate agli articoli 1 e 3

Agli stessi non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse finanziarie di personale e strumentali esistenti a legislazione vigente.

Art. 4.

Regolamenti di funzionamento interno

Al fine di conseguire l'armonizzazione delle modalità operative, l'OTS e i relativi gruppi si dotano di regolamenti di funzionamento interno, redatti sulla base delle linee guida emanate dall'OTS stesso.

Art. 5.

Soppressione del CPI

Il CPI, istituito con decreto ministeriale 2722 del 17 aprile 2008 è soppresso.

Art. 6.

Piani di controllo

I piani di controllo sono definiti dalle regioni e province autonome conformemente alle LGN per la redazione dei piani di controllo. In mancanza del piano di controllo regionale specifico gli O.d. C. adottano quello definito nelle LGN per la redazione dei piani di controllo.

Art. 7.

Organismi di controllo

In conformità a quanto stabilito dal Reg. CE 882/04 gli organismi deputati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2 comma 6 della L. 4 del 3 febbraio 2011, sono quelli accreditati per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari, nonché le autorità pubbliche all'uopo designate.

Gli organismi manifestano il proprio interesse a certificare il processo produttivo di cui al SQNPI chiedendo al competente ufficio Mipaaf di essere inseriti nella specifica lista.

Art. 8.

Marchio SQNPI

È istituito il marchio del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata denominato "Marchio SQNPI" che identifica i prodotti agricoli ed agroindustriali, le cui modalità di produzione sono conformi alla norma tecnica della produzione integrata e sono certificate nell'ambito del SQNPI.

Il marchio del SQNPI è costituito dal simbolo, di forma circolare, composto da un pittogramma che comprende un insieme di elementi, rappresentanti un'ape in volo, su sfondo bianco e verde e dal tipogramma costituito dall'acronimo "SQNPI" e dalla dicitura "QUALITÀ SOSTENIBILE" disposti all'interno del perimetro del logo. La relativa distinta colorimetrica è riportata nel regolamento d'uso del marchio di cui al successivo art. 10.

Il logotipo può essere accompagnato da sigle relative a specifici comparti produttivi e dalle frasi che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definirà in funzione delle decisioni assunte in merito a campagne d'informazione o promozione.

Art. 9.

Regolamento d'uso del Marchio SQNPI

Il regolamento d'uso di cui all'allegato 1 al presente decreto è parte integrante del marchio SQNPI. Esso individua i soggetti aventi titolo a farne uso e le relative modalità d'esercizio.

Art. 10.

Proprietà del marchio

Il Mipaaf, proprietario del marchio, provvede alla registrazione presso l'ufficio UAMI quale marchio comunitario, e garantisce tutti gli adempimenti necessari.

Art. 11.

Regime di equivalenza

Viene stabilito il regime di equivalenza tra il SQNPI e i vigenti SQ regionali che applicano la produzione integrata definita nei disciplinari approvati con le modalità stabilite dal presente decreto e la cui norma tecnica di riferimento sia stata verificata dai competenti servizi comunitari a seguito della notifica di cui alla direttiva 98/34/CE. I produttori che aderiscono ai predetti SQ regionali hanno la facoltà di contraddistinguere le produzioni certificate, con il marchio del SQNPI in maniera esclusiva o affiancato a quello regionale, nel rispetto delle modalità d'uso previste nel regolamento di cui all'art. 9.

Roma, 8 maggio 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 2615



REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

Del “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata” Istituito con Legge n. 4 del 3 febbraio 2011

Articolo 1

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce il marchio collettivo di qualità denominato “Sistema di qualità di produzione integrata” (SQNPI), nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, avente le seguenti finalità:

- a) contraddistinguere le produzioni agricole ed alimentari certificate sulla base dello standard del SQNPI elaborato dall'organismo tecnico-scientifico di cui all'art.2, comma 6 della legge n. 4 del 3 febbraio 2011;
- b) promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata;
- c) portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative e pubblicitarie, le caratteristiche qualitative dei prodotti e le relative modalità di produzione.

Articolo 2

Il marchio è costituito dal logo e dalla denominazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 3

Il marchio è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che può demandare i controlli circa l'uso dello stesso ad autorità pubbliche designate o a organismi di controllo privati accreditati, terzi ed indipendenti, riservandosi di vigilare sull'attività degli stessi.

Articolo 4

Il marchio individua i prodotti agroalimentari certificati sulla base dello standard definito dalle norme tecniche del “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – SQNPI”.

Articolo 5

Il marchio può essere utilizzato a titolo gratuito da tutti gli operatori dell'Unione europea, compresi nelle categorie dei produttori, condizionatori, confezionatori e distributori che aderiscono al SQNPI e ne fanno un uso finalizzato a contraddistinguere esclusivamente le produzioni ottenute conformemente allo standard di tale sistema e certificate dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Il marchio SQNPI può essere usato anche in abbinamento con marchi privati o collettivi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi purché non si ingeneri confusione nel consumatore.



Articolo 6

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definisce con provvedimenti specifici le modalità per l'estensione d'uso del marchio del SQNPI ad altri sistemi nel rispetto del DM istitutivo.

Il marchio collettivo del SQNPI può essere affiancato dai marchi distintivi dei sistemi di qualità regionali di produzione integrata" la cui norma tecnica di riferimento sia stata verificata dai competenti servizi comunitari a seguito della notifica di cui alla direttiva 98/34/CE.

Articolo 7

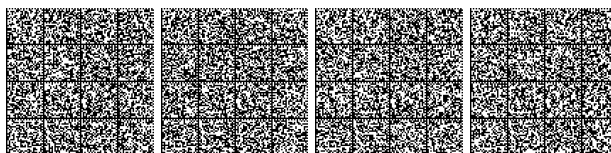
Ulteriori disposizioni in merito all'uso del marchio sono riportate nel documento SQNPI modalità di adesione definite dall'OTS.

Articolo 8

Il marchio è costituito dal seguente logo:



SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE
PRODUZIONE INTEGRATA



Distinta tecnica del logo.

Il logotipo ufficiale del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata è stato realizzato con software vettoriale. Il simbolo, di forma circolare, è composto da un pittogramma che comprende un insieme di elementi, rappresentanti un'ape in volo, su sfondo bianco e verde e dal tipogramma costituito dall'acronimo "SNQPI" e dalla dicitura "QUALITÀ SOSTENIBILE" disposti all'interno del perimetro del logo.

Il logotipo è accompagnato dalla dicitura "SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA", posto al di sotto dello stesso.

La font utilizzata per il tipogramma è Adobe® Myriad.

I colori per la stampa riscontrati nella palette PANTONE® MATCHING COLOR SYSTEM sono:

**GIALLO****109 U****NERO****Process Black U****VERDE****382 U**

Il logo nella riproduzione in quadricromia deve essere riprodotto secondo i valori cromatici nelle seguenti percentuali CMYK:

GIALLO**C = 0%****M = 10%****Y = 100%****K = 0%****NERO****C = 0%****M = 0%****Y = 0%****K = 100%**

VERDE**C** = 29%**M** = 0%**Y** = 100%**K** = 0%

Il logo nella palette RGB e per riproduzione WEB in valori esadecimali:

GIALLO**R** = 255**G** = 211**B** = 0

FFDD00

NERO**R** = 35**G** = 31**B** = 32

231F20

VERDE**R** = 193**G** = 215**B** = 47

C1D72F

14A05975

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO**

DECRETO 12 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova coop Torcoli società cooperativa in liquidazione», in Corciano e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 20 dicembre 2013, e pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 4 marzo 2014, con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Nuova coop Torcoli Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 23 ottobre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 13 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante, con nota del 31 marzo 2014 ha comunicato formale rinuncia alle controdeduzioni e il nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede

